

Regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione CLASTA

Art.1- Elezione. L'elezione avviene a scrutinio segreto durante l'assemblea ordinaria della associazione di cui vengono indicati la sede, il giorno e l'orario nella prima e nella seconda convocazione.

Art. 2 - Convocazione dell'assemblea. Vanno fatte due convocazioni.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, o rappresentati/e, soci/e che rappresentano almeno la metà dei voti complessivamente spettanti ai/alle soci/e aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei/delle soci/e intervenuti/e o rappresentati/e ed aventi diritto al voto.

Art. 3 - Commissione elettorale. Entro trenta giorni dall'indizione delle elezioni, il Consiglio Direttivo nomina la Commissione Elettorale, costituita da tre soci/e ordinari/e che rinunciano formalmente a candidarsi o hanno terminato il secondo mandato, indicando chi svolge la funzione di Presidente e Segretario.

Compiti della Commissione. È presente per tutta la durata della votazione, verifica la regolarità dell'iscrizione dei/delle votanti per l'anno in corso sulla base dell'elenco aggiornato e la validità delle deleghe. Raccoglie le deleghe, raccoglie le schede e le scruta davanti all'assemblea, dichiara l'esito dell'elezione.

Art. 4 - Elettorato passivo. È costituito da coloro che hanno presentato una candidatura in forma scritta, entro i termini indicati dal Direttivo.

Art. 5 - Elettorato attivo. È costituito dai/dalle presenti aventi diritto, essendo in regola con l'iscrizione dell'anno in corso entro il mese di febbraio, come da Statuto, e da coloro che hanno delegato un/a socio/a avente diritto al voto, essendo in regola con l'iscrizione. All'atto della votazione il/la socio/a appone la sua firma sia in corrispondenza del proprio nome, che dei/delle deleganti.

Art. 6 – Deleghe. Ogni associato/a avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato/a avente diritto di voto mediante delega scritta che andrà conservata agli atti dell'associazione.

Ogni socio/a può rappresentare fino a un massimo di altri due aventi diritto al voto (Il testo della delega è in appendice).

Art. 7 - Scheda elettorale. Ogni votante può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze (nome e cognome in caso di omonimie) (o due più una nel caso in cui ci sia uno slot riservato al/alla Presidente) scrivendo i nomi di proprio pugno.
Le schede elettorali vengono conservate dal Consiglio Direttivo per tre anni.

Art. 8 - Consiglieri del Direttivo eletti. Risultano eletti membri del Consiglio Direttivo coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti dell'ultima posizione, è eletto/a colui/colei che ricopre la qualifica di socio/a dal maggior numero di anni. Nel caso di eguale anzianità di associazione, risulta eletto/a il/la socio/a più giovane di età.

Art. 9 - Presidente. A norma dello Statuto il/la Presidente può essere eletto/a dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ove non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo in carica, quando indice le elezioni del nuovo direttivo, sceglie una delle due opzioni.

Art. 10 - Procedura elettorale. La procedura adottata deve essere trasparente, affidabile e garantire l'anonimato del voto. Il Consiglio Direttivo è garante e responsabile delle procedure di voto.

Il regolamento è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Testo della delega:

Io sottoscritto/a delego
..... a partecipare in mia vece, esercitando altresì il diritto di
voto, all'assemblea della Associazione CLASTA fissata in prima convocazione in
data..... alle ore..... presso..... ed in seconda convocazione in data..... alle
ore..... presso..... avente ad oggetto: Elezione del Consiglio
Direttivo.

Firma del/della delegante